

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 12 gennaio 1999, prot. n. 6035.98/1.5.6

Richiesta di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di

In relazione alla richiesta da Lei avanzata di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di, questo Servizio, cui la presidenza della Giunta regionale ha demandato per competenza l'esame, non può che confermare quanto precisato dallo stesso comune con nota del 3 agosto u.s. e cioè che, allo stato dell'attuale legislazione, per gli stranieri non è possibile esercitare il diritto di voto alle elezioni amministrative.

La disposizione di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 6 marzo 1998, n. 40, nello stabilire che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, può, tra l'altro, partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato, subordina tale diritto alla circostanza che l'ordinamento lo preveda e quindi ne disciplini le modalità.

Pertanto la richiamata norma ha natura programmatica e in assenza di una specifica disciplina non legittima l'esercizio del diritto.

Allo stato dell'attuale normativa solamente ai cittadini dell'Unione Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione.

Va inoltre chiarito che la Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, pur essendo titolare delle funzioni amministrative concernenti le elezioni amministrative, non ha alcuna potestà in materia di elettorato attivo, materia strettamente riservata allo Stato.

Ciò significa che la regione non può intervenire con una propria legge o con proprie determinazioni per ammettere all'esercizio del diritto di voto persone che in base all'attuale normativa non possono esercitare tale diritto.